

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

11244

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 01/08/2019 Prot.: 0011244 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



X LEGISLATURA

e, p.c.

**oggetto:** Progetto di legge n. 454  
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Andrea Zanoni, Stefano Fracasso, Graziano Azzalin, Anna Maria Bigon, Bruno Pigozzo, Orietta Salemi, Claudio Sinigaglia, Francesca Zottis, Cristina Guarda, Piero Ruzzante, Maurizio Conte, Manuel Brusco, Erika Baldin, Jacopo Berti, Simone Scarabel e Patrizia Bartelle relativa a: "INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI E DI INCENTIVAZIONE ALL'USO DI PRODOTTI ECOLOGICI".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Ufficio attività  
istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel  
uatt@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Giambetti)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Roberto Valente)

UFFICIO  
ATTIVITA' ISTITUZIONALI  
Il Dirigente  
dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
Il dirigente capo  
Alessandro Botta



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 454**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zanoni, Fracasso, Azzalin, Bigon, Pigozzo, Salemi, Sinigaglia, Zottis, Guarda, Ruzzante, Conte, Brusco, Baldin, Berti, Scarabel e Bartelle

**INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI E DI  
INCENTIVAZIONE ALL'USO DI PRODOTTI ECOLOGICI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 luglio 2019.

## INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI E DI INCENTIVAZIONE ALL'USO DI PRODOTTI ECOLOGICI

*Relazione:*

*È dimostrato che il sistema dei grandi mezzi di raccolta e dei cassonetti stradali incrementa la produzione di rifiuto secco residuo e mantiene la raccolta differenziata al di sotto al 40%. Appare, quindi, opportuno, nel rispetto delle specifiche competenze riconosciute dalla vigente normativa, promuovere l'eliminazione dei cassonetti stradali e conseguentemente incentivare la raccolta domiciliare "porta a porta": una scelta tecnica, ma anche culturale per famiglie e aziende, a cui si chiede di contribuire a trasformare gli scarti da rifiuto a risorsa (art. 1). Questa scelta sembra, attualmente, la più efficace per raggiungere elevate percentuali di raccolta differenziata e per attivare un corretto riciclo, con benefici sia per le famiglie e per le aziende ma anche e soprattutto per l'ambiente e per il decoro urbano. In Italia il costo medio di conferimento del Residuo Secco Indifferenziato è pari a 140 €/ton. ma con il passaggio al "porta a porta", si potrebbe ottenere una diminuzione dello smaltimento in discarica sino al 75%. In tal modo una parte del risparmio derivante da questo mancato conferimento potrà essere utilizzato per una efficace campagna informativa, per l'acquisto di nuovi mezzi ecologici atti al conferimento e mezzi per facilitare ed ottimizzare la raccolta. Un ulteriore elemento positivo potrebbe interessare l'occupazione, infatti il "porta a porta" necessita di un maggior numero di operatori, da assumere senza aumento di costi, perché questi verrebbero compensati grazie ai risparmi derivanti dal mancato conferimento dei rifiuti in discarica o negli inceneritori.*

*Attualmente la raccolta differenziata in Veneto è mediamente superiore al 70%. La presente proposta di legge, elaborata in collaborazione col Forum Rifiuti Zero del Veneto, segue l'esempio di molti Comuni che hanno già superato l'80% di raccolta differenziata e si propone di raggiungere tale traguardo in ogni comune entro il 2025.*

*Di prioritaria importanza è, poi, il riciclo con le idonee operazioni di recupero con cui le risorse riciclabili sono trattate per riottenere materie da utilizzare per la funzione originaria o altri fini. Il riciclo include il trattamento di materiale organico ma non contempla nella filiera il recupero di energia o il ritrattamento per ottenere combustibili e materiali da riempimento. Per il rifiuto organico, serve invece una omogenea e capillare distribuzione territoriale degli impianti di compostaggio, in modo da ridurre i costi di trasporto e l'inquinamento dovuto ai mezzi di trasporto. Il compost, o terriccio o composta, è il risultato della decomposizione e dell'umificazione di materie organiche da parte di macro e microrganismi in presenza di ossigeno e di equilibrio tra gli elementi chimici della materia: si tratta di un processo biologico aerobico, controllato dall'uomo, che porta alla produzione di una miscela sostanze umidificate (il compost) a partire da residui vegetali, sia verdi che legnosi, o animali mediante l'azione di batteri e funghi. In particolare, il compost va indirizzato verso l'uso diretto in agricoltura e verso la vendita ai produttori di terriccio e dei fertilizzanti. Infatti, può essere utilizzato come fertilizzante su prati o prima dell'aratura, in quanto con l'apporto di sostanza organica migliora la struttura del suolo e la biodisponibilità di elementi nutritivi (azoto), inoltre come attivatore biologico*

aumenta la biodiversità della microflora nel suolo. Attualmente il 30% circa dei rifiuti solidi urbani è composto dall'umido; la frazione organica (scarti di cucina, letame, liquame o rifiuti del giardinaggio), che quindi diventa "risorsa organica", risulta l'elemento che causa la maggior parte dei problemi se viene mescolato con gli altri rifiuti; lo stesso crea liquidi pericolosi e maleodoranti nelle discariche oltre a generare problemi negli impianti di smaltimento. Anche col compostaggio domestico, condominiale o di quartiere, si possono eliminare dai rifiuti tonnellate di organico che possono essere riversate direttamente nei terreni e negli orti. Per incentivare questa buona pratica la presente proposta prevede (art.2) che vengano forniti gratuitamente, attraverso le società addette al servizio, ad ogni cittadino che ne fa richiesta un composter (bidone traforato di plastica), unitamente alle istruzioni per produrre un buon compost.

Nel 2003 l'UE ha invitato i Paesi membri ad elaborare, entro il 2006, piani d'azione per "l'integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici". Il Piano di azione nazionale italiano (Pan GPP) è stato approvato nel 2008, ma purtroppo si stanno aspettando ancora i decreti attuativi che indichino i "criteri ambientali minimi" per definire "verde" una dozzina di tipologie di beni o servizi. Nel 2009 la Commissione europea ha posto l'obiettivo di inserire entro il 2020 i criteri del Green Public Procurement (GPP) nel 50% delle gare d'appalto della Pubblica Amministrazione. Il decreto legislativo 22 del 1997 ha già obbligato le Regioni a coprire il 40% del fabbisogno con carta riciclata e, sei anni dopo, il decreto 203 del 2003 ha vincolato tutti gli enti pubblici a coprire il 30% del proprio fabbisogno di beni (dalla carta, ai mobili) con materiale riciclato. Ma in Italia l'acquisto sostenibile della PA non funziona nemmeno quando c'è un obbligo di legge: attualmente, infatti, l'operatività del decreto è ingessata da "condizioni" che ne limitano, se non azzerano, l'efficacia. Il ritardo nell'attuazione del GPP non è irrilevante dal momento che la spesa della P.A. copre il 16% del PIL dell'UE. In Italia, i consumi della P.A. - l'insieme di Comuni, Province, Regioni, Ministeri ed Enti di ricerca- valgono circa 115 miliardi di euro all'anno. Al riguardo la presente proposta prevede (art.3):

- l'adozione del sistema degli Acquisti Verdi da parte della Regione, degli enti strumentali regionali e delle aziende sanitarie regionali, attraverso l'adesione alla procedura Green Public Procurement (GPP) che privilegia l'acquisto di prodotti con materiale riciclato;
- l'estensione della raccolta differenziata in tutti gli edifici regionali con recupero dei rifiuti speciali come i toner delle stampanti, che potrebbero venire rigenerati con risparmio economici ed ambientali;
- la formazione del personale anche per motivarlo nella scelta dei materiali, con aggiornamenti sulle opportunità del mercato.

L'Italia inoltre risulta il paese Europeo con il maggior consumo pro-capite di acque minerali (172 litri/anno); il loro consumo è cresciuto, negli ultimi decenni, del 3% l'anno. Questo comporta gravi conseguenze sull'ambiente sia per i miliardi di bottiglie di plastica usa e getta, che per l'inquinamento provocato dalla circolazione di Tir che le trasportano. Infatti, più dell'80% delle acque minerali sono imbottigliate in contenitori di plastica (Pet), il cui costo è inferiore a quelle di vetro (circa 0.01 €. contro 0.25€). Questo gap però viene vanificato dai costi di smaltimento che ricadono sulle Regioni, che purtroppo vanno a spendere più di quanto incassino dai canoni di concessione di sfruttamento delle fonti: in realtà l'acqua del rubinetto è più controllata e garantita dell'acqua

minerale che ha per legge parametri di inquinanti più permissivi. Per invertire la tendenza, si prevede (art.4) che nelle mense scolastiche le bottiglie di acqua minerali siano sostituite con le brocche d'acqua pubblica del rubinetto, risparmiando così un'enorme quantità di bottigliette di plastica, con un immediato risparmio che potrebbe essere investito in purificatori, utili anche per monitorare le qualità organolettiche dell'acqua. A tali fini si prevede a carico dei gestori del servizio idrico la fornitura gratuita delle brocche da utilizzare nelle mense scolastiche, una periodica analisi chimica sull'acqua che esce dai rubinetti, e la pubblicazione dei relativi risultati in ogni scuola, per evidenziare la qualità dell'acqua utilizzata.

È indispensabile, comunque, unire alle predette metodologie la riduzione dei rifiuti a monte, grazie alla cooperazione tra imprenditori (riduzione degli imballaggi), amministratori (norme e regolamenti per favorire comportamenti virtuosi) e alla fattiva partecipazione della cittadinanza. Moltissimi comuni hanno già dimostrato che, con scelte coraggiose, la quantità di rifiuto non riciclabile può essere drasticamente ridotta. La Direttiva europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008, definisce una "gerarchia dei rifiuti" che stabilisce un «ordine di priorità» per «la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti». In testa figura la prevenzione con precise azioni (prese prima che una cosa diventi un rifiuto) che riducano la quantità di rifiuti indifferenziati attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita. In questo contesto si inserisce perfettamente, ma a monte del sistema produttivo, la riduzione degli imballaggi. Segue la preparazione per il riutilizzo con operazioni di controllo, di pulizia e di riparazione attraverso quei prodotti nati per essere reimpiegati. Il latte fresco che si acquista a circa 1,40 €, viene pagato agli allevatori circa 0.30 €/l, la differenza viene utilizzata per il trattamento, l'imballaggio, la distribuzione ed il marketing, oltre alla marginalità industriale. L'effetto più evidente è che questo meccanismo sta strangolando i piccoli allevatori e produttori di latte, costretti spesso a chiudere stalle ed aziende agricole. Pertanto, con la presente proposta (art. 5), al fine di ridurre gli imballaggi e valorizzare la filiera corta del latte, sono favoriti i distributori automatici del latte alla spina, grazie ai quali si può avere latte più fresco e non trattato; più economico (con 1 € si potrebbe acquistare 1 l. di latte appena munto); così all'allevatore verrebbe riconosciuto più del doppio del valore attuale, inoltre il latte potrebbe essere acquistato con un proprio contenitore riutilizzato, senza contenitori "usa e getta". A tali fini si prevede che la Giunta regionale approvi un piano per l'acquisto e l'installazione del macchinario, affidandone la gestione alle associazioni di categoria in convenzione con gli allevatori. In questo modo si potrebbero privilegiare gli allevatori più vicini. La riduzione degli imballaggi si potrebbe ottenere, peraltro, anche con la vendita dei detersivi alla spina, usando contenitori riutilizzabili dei clienti, fattispecie anch'essa prevista al medesimo articolo dalla presente proposta.

Sempre nella stessa ottica si evidenzia che i pannolini usa e getta, fin dalle fasi iniziali della loro produzione (consumo di cellulosa, consumo di acqua ed energia e utilizzo di sbiancanti chimici e materie plastiche per la produzione) sprecano risorse e inquinano l'ambiente: i dati indicano che per un solo bambino si richiede una quantità di cellulosa pari a circa 10 grandi alberi. Per ogni bambino si produce circa una tonnellata di rifiuti difficili da trattare e non biodegradabili. Il loro tempo di decomposizione aumenta in carenza di acqua e

ossigeno, condizioni che spesso i genitori riproducono chiudendo ogni pannolino in un sacchetto di plastica. L'uso dei pannolini lavabili fa risparmiare risorse e riduce l'emissione di CO2 in atmosfera e comporta vantaggi per la salute del bambino, che non ha materie plastiche a contatto con la pelle, che spesso comportano arrossamenti, eritemi, allergie. Inoltre si riducono la produzione di rifiuti e la spesa. Per un uso esclusivo di pannolini lavabili, serve un kit di 15-20 pezzi, e, ad eccezione dei pannolini a taglia unica che accompagnano il bimbo dalla nascita al vasino, 2 o 3 kit per ogni taglia; la spesa-pannolini per i lavabili è perciò di centinaia di euro. I pannolini mono-uso fanno spendere di più: un bimbo in media consuma settimanalmente un pacco da 10 €, cioè almeno 500 € l'anno. I pannolini lavabili, semplici da usare, per il 90% sono costituiti da cotone biologico e materiali naturali, si possono lavare anche in lavatrice e comportano un risparmio di oltre il 70% per le famiglie. E lo stesso discorso vale per gli assorbenti igienici. Per questo la presente proposta (art. 6) prevede incentivi economici per l'acquisto di pannolini ed assorbenti ecologici, lavabili e riutilizzabili, oltreché la promozione dell'uso di "coppette", altrettanto efficienti per la riduzione dei rifiuti e che diminuiscono notevolmente i consumi idrici per il lavaggio.

Il Progetto di legge (art 7) prevede, inoltre, la costituzione di un Centro di Ricerca e riprogettazione denominato "Verso i Rifiuti Zero (collegabile a quelli esistenti in altre realtà italiane) con la finalità principale di analizzare i rifiuti, di migliorare le tecnologie di riciclo e compostaggio e di riprogettare beni di consumo.

Chiudono la proposta la norma finanziaria (art. 8) finalizzata a rendere effettiva la promozione ed incentivazione dei diversi interventi e la clausola valutativa (art. 9) necessaria per il monitoraggio delle azioni poste in campo dalla Regione nell'attuazione delle politiche previste.

## **INTERVENTI IN MATERIA DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI E DI INCENTIVAZIONE ALL'USO DI PRODOTTI ECOLOGICI**

### **Art. 1 - Interventi relativi alle modalità di raccolta dei rifiuti urbani.**

1. La Regione, nel rispetto delle specifiche competenze e degli obiettivi di riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, di recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili nonché di riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento di cui alla vigente normativa, promuove, sostiene ed incentiva la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo i principi di sostenibilità ambientale e di valorizzazione del recupero e del riciclo dei rifiuti stessi. In particolare, a fronte della eliminazione, anche graduale, dei cassonetti stradali per i rifiuti, ed al fine di uniformare a livello regionale il più possibile la raccolta sono promossi:

- a) la raccolta domiciliare porta a porta, almeno per le seguenti tipologie di rifiuti: carta e cartone, multi-materiale come vetro, plastiche, tetrapak, barattoli in metallo; organico e verde ovvero scarti alimentari e vegetali; oli esausti; pannolini e pannolini; oggetti ingombranti;
- b) la distribuzione a domicilio gratuita di contenitori e sacchetti distinti per le seguenti tipologie di rifiuto:
  - 1) organico: bio-pattumiera aerata, con chiusura anti-randagismo, abbinata a sacchetti bio-degradabili;
  - 2) carta: cestone in plastica;
  - 3) multi-materiale: contenitore e sacco in polietilene;
  - 4) non riciclabile: sacco in polietilene, oppure eco-compattatori a riconoscimento digitale per il calcolo della quantità di rifiuto prodotto;
  - 5) oli esausti di cucina: contenitore;
  - 6) pannolini per bambini e pannolini per anziani: sacco in materiale compatibile.
- c) la periodicità minima per il ritiro: due ritiri per l'organico in inverno, tre ritiri in estate; un ritiro settimanale per il multi-materiale; un ritiro settimanale per carta e cartone; un ritiro settimanale per l'indifferenziato; un ritiro annuale gratuito a domicilio su prenotazione per gli oggetti ingombranti; un ritiro mensile per oli esausti; ritiri supplementari e su prenotazione per pannolini e pannolini e per i rifiuti prodotti da potature e sfalci;
- d) la predisposizione di isole ecologiche, per qualsiasi tipo di scarto, anche ingombrante.

2. L'isola ecologica, di cui al comma 1, lettera d) è un piazzale recintato, aperto nei giorni lavorativi ad orari prestabiliti, con contenitori per i diversi materiali differenziati, una pesa e la presenza di operatori che, con un sistema informatico, registrano ogni conferimento sullo specifico supporto attribuito ad ogni utenza.

### **Art. 2 - Compostaggio domestico.**

1. La Regione fornisce gratuitamente ad ogni residente che lo richiede, un contenitore per il compostaggio domestico con le relative istruzioni di utilizzo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentiti i consigli di bacino e il comitato di bacino regionale di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei

rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)", definisce le caratteristiche tecniche del contenitore nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande di richiesta del contenitore medesimo; nella definizione di detto provvedimento è garantita, altresì, la partecipazione anche delle autonomie locali e dei soggetti gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

3. Al fine di incentivare il compostaggio domestico e condominiale può essere riconosciuta a chi lo pratica una riduzione sulla parte variabile della tariffa.

### **Art. 3 - Acquisti verdi.**

1. Al fine di favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica e contribuire in modo determinante, al raggiungimento degli obiettivi delle principali strategie europee quali quella sull'uso efficiente delle risorse o quella sull'economia circolare, la Regione, gli enti strumentali regionali e le aziende sanitarie regionali adottano il sistema degli acquisti verdi attraverso l'adesione alla procedura Green Public Procurement (GPP) che privilegia l'acquisto di prodotti con materiale riciclato.

2. Dal 1° gennaio 2020 in tutti gli edifici sedi di strutture della Regione, degli enti strumentali regionali, e delle aziende sanitarie regionali è attuata la raccolta differenziata e il recupero dei toner delle stampanti e degli altri rifiuti speciali che possono essere rigenerati.

3. Per i fini di cui al comma 2 il personale degli enti pubblici ivi indicati viene appositamente formato.

### **Art. 4 - Acqua pubblica nelle mense scolastiche.**

1. I gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" forniscono gratuitamente alle mense scolastiche le brocche e le bottiglie di vetro per la somministrazione dell'acqua dell'acquedotto e, periodicamente, pubblicizzano i risultati relativi alle analisi dell'acqua ad operatori scolastici, alunni e genitori.

### **Art. 5 - Vendita alla spina.**

1. Per ridurre gli imballaggi e valorizzare la filiera corta del latte, la Regione e i comuni promuovono la diffusione di distributori automatici di latte alla spina, dove il latte può essere acquistato e prelevato servendosi di un proprio contenitore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale sentiti gli enti locali le associazioni di categoria e le associazioni di imprenditori produttori di latte, approva un piano per l'acquisto e l'installazione dei distributori automatici di latte e ne affida la gestione alle associazioni di categoria in convenzione con gli allevatori del territorio che garantiscono, attraverso accurati controlli, l'igiene e la sicurezza del prodotto erogato.

3. La Regione promuove e incentiva, altresì, la vendita sfusa di prodotti, attraverso l'erogazione di contributi agli esercenti che installano presso le proprie rivendite distributori automatici per la vendita di alimenti solidi per uso umano ed animale sfusi e per la vendita alla spina di vini, bevande, detersivi e altri prodotti.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce termini e modalità per la richiesta dei relativi contributi.

#### **Art. 6 - Pannolini ed assorbenti ecologici.**

1. La Regione concede, nei primi tre anni di vita del bambino, un contributo per l'acquisto di pannolini ecologici lavabili e riutilizzabili; nell'erogazione dei contributi le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite sulla base dei seguenti elementi:

- a) famiglie più numerose e con figli entro i tre anni;
- b) reddito ISEE (indicatore situazione economico prevalente) del nucleo familiare.

2. La Regione concede, altresì, un contributo una tantum per l'acquisto di assorbenti ecologici, lavabili e riutilizzabili ovvero di coppette ed altri prodotti similari; nell'erogazione dei contributi costituisce titolo di priorità il reddito ISEE (indicatore situazione economico prevalente) del nucleo familiare.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo di cui ai commi 1 e 2.

#### **Art. 7 - Centro di ricerca "Verso i Rifiuti Zero".**

1. La Regione istituisce un Centro regionale di ricerca e riprogettazione, denominato Verso i Rifiuti Zero, con la finalità di analizzare i rifiuti, di migliorare le tecnologie di riciclo e compostaggio e di riprogettare beni di consumo.

2. Il Centro, attraverso un apposito sportello informativo, diffonde nel circuito commerciale esperienze come la vendita di prodotti alla spina, prodotti sfusi, pannolini e assorbenti ecologici lavabili e riutilizzabili, per ridurre i rifiuti alla fonte.

3. Il Centro promuove la creazione di filiere locali finalizzate al riciclo, al compostaggio e alla riparazione e riuso di beni.

#### **Art. 8 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 5 comma 1, 6 e 7 della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2019, in euro 500.000,00 per l'esercizio 2020 e in euro 245.000,00 per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti".

**Art. 9 - Clausola valutativa.**

1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia delle relative misure previste. La relazione contiene almeno i seguenti dati e informazioni:

- a) esiti conseguiti nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani in termini di efficacia delle misure e degli interventi svolti direttamente dalla Regione o in collaborazione con i consigli di bacino, i soggetti gestori e gli enti locali nonché le eventuali criticità riscontrate;
- b) numero e localizzazione dei distributori automatici di latte di cui all'articolo 5, dati sul loro utilizzo da parte dell'utenza ed eventuali criticità;
- c) contributi erogati ai sensi dell'articolo 5 per la vendita sfusa con riferimento alle diverse tipologie di prodotti, dati sul loro utilizzo da parte dell'utenza ed eventuali criticità;
- d) attività e analisi svolte dal Centro di ricerca "Verso i Rifiuti Zero" di cui all'articolo 7;
- e) risorse annualmente impiegate dalla Regione per l'attuazione della presente legge.

## INDICE

Art. 1 - Interventi relativi alle modalità di raccolta dei rifiuti urbani. .5	5
Art. 2 - Compostaggio domestico. ....5	5
Art. 3 - Acquisti verdi. ....6	6
Art. 4 - Acqua pubblica nelle mense scolastiche. ....6	6
Art. 5 - Vendita alla spina. ....6	6
Art. 6 - Pannolini ed assorbenti ecologici. ....7	7
Art. 7 - Centro di ricerca "Verso i Rifiuti Zero" .....7	7
Art. 8 - Norma finanziaria.....7	7
Art. 9 - Clausola valutativa. ....8	8

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 2**

**Legge 23 dicembre 2009, n. 191**

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010).

*Art. 2. Disposizioni diverse*

.....

186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1) (2)

-----

(1) Comma inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42.

(2) Per la proroga del termine, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011 e, successivamente, l'art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.